

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

VISTO l'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, concernente il rilascio di concessioni in materia di giochi;

VISTO l'articolo 24, commi da 11 a 19, della legge 7 luglio 2009, n.88, concernente la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi a distanza;

VISTO in particolare l'articolo 24, comma 12, della citata legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e alle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

VISTO il decreto direttoriale del 17 maggio 2011, prot. 2011/17476/Giochi/Ltt, pubblicato nella G.U.R.I. n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

VISTI in particolare gli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del citato decreto direttoriale del 17 maggio 2011, prot. 2011/17476/Giochi/Ltt, che prevedono la possibilità di variare interfacce di gioco per ogni singola lotteria;

VISTO l'articolo 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n.189, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di formule di avvertimento e probabilità di vincita;

VISTI il Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

DIREZIONE GIOCHI

VISTO l'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° marzo 2020, il diritto sulla parte della vincita eccedente l'importo di euro 500,00 è fissato al 20 per cento;

VISTA la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del 1° dicembre 2017, n. 133677/RU, con la quale si è provveduto a rideterminare al 30 settembre 2028 il termine ultimo della convenzione con la società Lotterie Nazionali S.r.l. in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha previsto la prosecuzione del rapporto concessorio in essere relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che dispone che per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita;

VISTO l'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che reca disposizioni sulle formule di avvertimento relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 18 settembre 2018, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2018, n. 254, che definisce il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da visualizzare attraverso apposita finestra "pop up" sulle interfacce grafiche delle lotterie telematiche, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87;

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per l'emanazione, tra l'altro, di decreti legislativi per la revisione del gioco pubblico;

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, con il quale sono state definite le disposizioni di riordino del settore giochi a partire da quelli a distanza;

VISTO il D.M. 14 novembre 2025 n. 197 - Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza - pubblicato nella G.U. del 27 dicembre 2025, e, in particolare, l'articolo 7 che definisce le caratteristiche generali delle lotterie telematiche, l'articolo 11 che demanda a provvedimenti direttoriali dell'Agenzia le caratteristiche specifiche di ciascuna lotteria, e l'articolo 9 che definisce, tra l'altro, le nuove modalità di riscossione delle vincite per le giocate telematiche;

DIREZIONE GIOCHI

VISTA la determinazione direttoriale del 15 gennaio 2026, prot. n. 27659/RU, con la quale, in attuazione del predetto articolo 9, comma 3, sono state definite le modalità per la riscossione delle vincite, derivate da giocate telematiche, superiori a euro 50.000;

VISTO in particolare l'articolo 11, del succitato decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 197, che demanda a provvedimenti direttoriali dell'Agenzia le caratteristiche specifiche di ciascuna lotteria, stabilendo, al comma 2, che i provvedimenti direttoriali dell'Agenzia *“possono prevedere modalità di semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli altri elementi di dettaglio di ciascuna lotteria”*;

VISTA la determinazione direttoriale del 23 aprile 2026, prot. 241422, predisposta ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del più volte citato decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 197, con la quale sono state individuate le modalità di semplificazione per la definizione delle interfacce di gioco e degli ulteriori elementi di dettaglio di ciascuna lotteria;

VISTO l'ordine di servizio del 19 dicembre 2025, prot. 851624/RU – Ods-Dir 19/2025 -, con il quale è stata conferita delega al Dott. Mario Lollobrigida, quale Direttore Centrale Giochi, ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'indizione e la gestione delle lotterie nazionali, ad estrazione istantanea e differita, anche con partecipazione a distanza;

VISTA la nota del concessionario Lotterie Nazionali S.r.l. del 20 maggio 2026 con la quale è stato proposto il lancio di una nuova lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, ricompresa nel piano marketing dell'anno 2026, denominata “Gioco Più 20€”;

VISTA la nota del 9 luglio 2026, prot. n. 420323/R.U., con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, ha valutato positivamente e ha approvato la proposta della succitata lotteria con partecipazione a distanza denominata “Gioco Più 20€”;

RITENUTO, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Gioco Più 20€”, stabilendone i criteri e le modalità ai sensi del citato D.M. 197/2025 e della determinazione direttoriale del 23 aprile 2026, prot. 241422;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata “Gioco Più 20€”. Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 20,00.
2. La lotteria di cui alla presente determinazione, è rappresentata attraverso una o più interfacce di gioco, individuate dal concessionario, sotto la propria responsabilità, e comunicate preventivamente all'Agenzia.

DIREZIONE GIOCHI

3. Il concessionario, nell'individuazione delle interfacce, anche in relazione al *layout* e alla meccanica del gioco, deve assicurare il corretto funzionamento della presente lotteria sotto il profilo dei lotti, della massa premi e della struttura premi, e deve garantirne la conformità ai principi e alle regole di cui alla determinazione direttoriale del 23 aprile 2026, prot. 241422.
4. Le interfacce di gioco della presente lotteria sono rese disponibili sulla vetrina del concessionario e risultano accessibili dai siti di gioco dei punti vendita a distanza autorizzati.

ARTICOLO 2

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 1.450.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 1.450.000 giocate, ammonta a euro 24.505.000,00 suddivisa nelle seguenti giocate vincenti:

Numero giocate vincenti	Importo dei premi in euro
1	500.000,00
1	10.000,00
1	5.000,00
3	3.000,00
5	2.000,00
50	1.000,00
425	500,00
300	300,00
1.500	250,00
31.500	200,00
38.093	100,00
1.000	70,00
50.874	50,00
158.139	40,00
209.747	20,00

2. Qualora nel corso di svolgimento della lotteria di cui alla presente determinazione, sulla base dell'andamento della raccolta, se ne ravvisi la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate, rispettando la struttura premi e la massa premi prevista dalla presente determinazione, ripartita in misura proporzionale nelle fasce di premio sopraindicate.
3. Il *pay-out* corrisponde al rapporto tra la massa premi e valore complessivo del lotto di giocate.
4. In caso di produzione di sottomultipli di lotti di giocate, è garantita la proporzionalità della distribuzione dei premi all'interno di ciascuna categoria di vincita.

ARTICOLO 3

1. Le vincite di importo non superiore a euro 50.000,00 sono accreditate dal punto vendita a distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo le modalità previste dalla determinazione direttoriale del 15 gennaio 2026, prot. n. 27659/RU, emanata ai sensi dall'articolo 9, comma 3 lett. a), del decreto ministeriale del 14 novembre 2025, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco, sottoscritto dal giocatore.
2. Per le vincite di importo superiore a euro 50.000,00, il pagamento deve essere richiesto dal giocatore, secondo le modalità previste dalla determinazione direttoriale del 15 gennaio 2026, prot. n. 27659/RU, emanata ai sensi dell'articolo 9, comma 3 lett. b), del decreto ministeriale del 14 novembre 2025, tramite presentazione presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali s.r.l. in Viale del Campo Boario 56/d – 00154 Roma, o presso uno sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata nell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, della stampa di un promemoria che visualizza i dati identificativi della giocata.
3. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a quello previsto al comma 2 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale www.adm.gov.it, del provvedimento di chiusura di ciascuna delle lotterie di cui alla presente determinazione.
4. La verifica dell'esito vincente del codice univoco della giocata, attraverso il sistema informatico di Lotterie Nazionali s.r.l., costituisce il presupposto essenziale per ottenere il pagamento della vincita.
5. Per le vincite superiori a euro 500,00 è trattenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 734, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n.160, un diritto pari al 20 per cento della parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00.

ARTICOLO 4

1. La presente determinazione, emanata ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 197/2025, entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia.
2. Con determinazione direttoriale pubblicata sul sito www.adm.gov.it sarà stabilita la data di cessazione della lotteria di cui al precedente articolo 1.
3. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui all' articolo 3.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e a ogni effetto di legge.

Mario Lollobrigida
firmato digitalmente